REGOLAMENTO N. 830/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1967

relativo alle modalità riguardanti l'integrazione per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 754/67/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1967, relativo all'integrazione per l'olio d'oliva [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

Considerando che con proprio regolamento n. 754/67/CEE, il Consiglio ha fissato i principi in base ai quali l'integrazione di cui all'articolo 10 del regolamento n. 136/66/CEE è accordata ai produttori di olio d'oliva ed ha adottato le misure destinate ad assicurare che detta integrazione non venga accordata se non a quei prodotti che hanno diritto di beneficiarne ; che compete alla Commissione adottare le modalità di applicazione relative ;

Considerando che, per consentire di verificare la fondatezza delle domande d'integrazione, queste debbono contenere un minimo di indicazioni ed essere corredate da documenti giustificativi che permettano di stabilire la corrispondenza tra la quantità d'olio per la quale è stata chiesta l'integrazione e la quantità di prodotto dalla quale è stata estratta ; che i documenti giustificativi debbono trovare la loro origine nella contabilità di magazzino dei frantoi e dei sansifici ; che, di conseguenza, i dati necessari a tale fine debbono risultare dalla contabilità delle suddette industrie ;

Considerando che il buon funzionamento del sistema di controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 754/67/CEE, può essere assicurato se i prodotti ivi menzionati sono sottoposti al controllo fino a quando l'olio che essi contengono è messo in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione ;

Considerando che è necessario poter distinguere, negli scambi intracomunitari, i prodotti da sottoporre, nello Stato membro di destinazione, al regime di controllo suindicato, dai prodotti che non debbono esservi sottoposti ; che tale fine può essere raggiunto utilizzando il certificato di circolazione delle merci, modello DD 4 ;

Considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 754/67/CEE prevede che il controllo può essere accompagnato dalla costituzione di una cauzione ; che questa deve essere costituita negli Stati membri produttori d'olio d'oliva nei quali l'integrazione può essere chiesta ; che è opportuno stabilire il regime di tale cauzione fissandone, in particolare, l'ammontare al livello necessario per evitare che ne risulti un incitamento ad ingiustificate domande dell'integrazione per l'olio contenuto nei prodotti sottoposti al controllo ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La domanda d'integrazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni :

a) il nome e l'indirizzo del richiedente ;

b) il peso netto del prodotto ;

c) il luogo di raccolta delle olive ;

d) l'oleificio nel quale l'olio è stato prodotto ;

e) se il prodotto è della qualità prevista nel punto 1 o nel punto 4 dell'allegato al regolamento n. 136/66/CEE.

2. Ogni domanda deve essere accompagnata da documenti giustificativi che permettano di stabilire la corrispondenza tra la quantità di olio per la quale è chiesta l'integrazione e la quantità di olio effettivamente prodotta come pure la quantità di olive utilizzate per la sua produzione.

3. Ogni Stato membro produttore può fissare un termine per la presentazione della domanda d'integrazione.

Articolo 2

1. I frantoi devono tenere una contabilità di magazzino dalla quale risulti almeno :

a) la quantità di olive entrate ;

b) la quantità di olive lavorate ;

c) la quantità d'olio ottenuto ;

d) la quantità di sansa ottenuta ;

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. 260 du 27. 10. 1967, pag. 2.

e) la quantità d'olio uscito dal frantoio ;

f) la quantità di sansa uscita dal frantoio con menzione dei sansifici cui è diretta.

2. I sansifici devono tenere una contabilità di magazzino dalla quale risulti almeno :

a) la quantità di sansa ricevuta ed i frantoi da cui proviene ;

b) la quantità di sansa lavorata ;

c) la quantità d'olio ottenuta ;

d) la quantità d'olio uscita.

3. Una contabilità di magazzino separata deve essere tenuta dai frantoi e dai sansifici per :

— le olive e per i prodotti di cui alla voce di tariffa ex 23.04 elencati nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 136/66/CEE, importati dalla Grecia o dai paesi terzi ;

— gli oli che non hanno diritto all'integrazione.

Articolo 3

1. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 754/67/CEE, ogni Stato membro instaura un regime di controllo doganale o un controllo amministrativo che dia garanzie equivalenti per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento n. 136/66/CEE, importati dalla Grecia o dai paesi terzi.

2. Lo stesso regime di controllo è applicato ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento n. 136/66/CEE, introdotti da un altro Stato membro, ad eccezione di quelli per i quali è fornita la prova, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, che non erano sottoposti nello Stato membro di provenienza al suddetto regime di controllo.

3. Il controllo si esercita fino a quando l'olio contenuto nei prodotti sottoposti a tale controllo sia messo in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione.

Articolo 4

1. Per i prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 754/67/CEE gli Stati membri produttori d'olio d'oliva abbinano — e gli altri Stati membri possono abbinare — il regime di controllo di cui all'articolo 3 alla costituzione di un deposito cauzionale.

2. Per ciascuno dei prodotti sottoposti a controllo, la cauzione è uguale all'ammontare dell'integrazione corrispondente alla quantità d'olio contenuta nei prodotti suddetti, aumentata del 10 %. Tale quantità è calcolata conformemente alle disposizioni degli articoli 6, 7, paragrafo 2, ed 8, paragrafo 2, del regolamento n. 166/66/CEE.

3. Il deposito cauzionale può essere costituito in contanti o sotto forma di garanzia data da un istituto di credito rispondente ai criteri stabiliti da ciascuno Stato membro.

4. Il deposito cauzionale viene interamente incamerato qualora, nel termine di 4 mesi dalla sua costituzione, non sia stata fornita la prova che l'olio contenuto nei suddetti prodotti sia stato messo in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione.

Articolo 5

1. La prova che i prodotti non erano sottoposti nello Stato membro di provenienza al controllo di cui all'articolo 3, è fornita con l'esibizione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di un certificato di circolazione delle merci, modello DD 4, recante le menzioni seguenti :

a) una dichiarazione dello speditore in cui si precisi che il prodotto non è stato importato da paesi terzi o dalla Grecia, ed il peso netto del prodotto ;

b) un visto dell'autorità competente dello Stato membro speditore, in cui si certifichi, previa verifica, l'esattezza delle dichiarazioni dello speditore.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1, lettera a), è iscritta nella casella « caratteristiche delle merci » del quadro A del certificato di circolazione delle merci, modello DD 4.

Il visto di cui al paragrafo 1, lettera b), è iscritto nel quadro B all'uopo riservato nei certificati di circolazione delle merci, modello DD 4.

Articolo 6

L'olio contenuto nei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è considerato come posto in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione, ai sensi del presente regolamento, se è fornita la prova che i suddetti prodotti sono stati :

— trasformati in olio per il quale l'integrazione non può essere chiesta ;

— esportati verso i paesi terzi o la Grecia ;

— usciti dal territorio di uno Stato membro a destinazione di un altro Stato membro e siano stati oggetto di un certificato di circolazione delle merci, modello DD 4, nel quale non sia iscritta la menzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 ;

— posti in condizione di non potere più essere trasformati in olio.

Articolo 7

1. Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione, per ciascuna delle due qualità d'olio di cui all'articolo 1 del regolamento n. 754/67/CEE :

a) nel corso del primo mese successivo alla fine della campagna, un riepilogo da cui risulti :

— la quantità d'olio per la quale è stata chiesta l'integrazione,

— la quantità d'olio per la quale il diritto all'integrazione è stato accertato,

— la quantità d'olio per la quale è stata pagata l'integrazione.

b) per quanto riguarda l'Italia, ogni mese per il mese precedente :

— la quantità d'olio per la quale è stata chiesta l'integrazione,

— la quantità d'olio per la quale è stata pagata l'integrazione.

c) per quanto riguarda la Francia, il mese seguente quello nel corso del quale l'integrazione è stata chiesta o pagata :

— la quantità d'olio per la quale è stata chiesta l'integrazione,

— la quantità d'olio per la quale è stata pagata l'integrazione.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento si applica sino al 31 ottobre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY